



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Regolamento dell'Osservatorio distrettuale permanente sull'esercizio della giurisdizione, istituito ai sensi del Regolamento del Cnf n°4 del 13/12/2013

Art. 1

Istituzione e scopi dell'Osservatorio distrettuale

È istituito presso l'Ordine degli avvocati di Torino l'Osservatorio distrettuale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio distrettuale).

L'Osservatorio distrettuale ha lo scopo di contribuire ad una più concreta consapevolezza delle condizioni operative con cui viene esercitata la funzione giurisdizionale in ambito locale, con particolare riguardo agli aspetti giuridici, processuali, tecnici, informatici ed economici connessi alla tutela dei diritti e all'accesso alla giustizia.

L'Osservatorio distrettuale raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali in ambito territoriale.

L'Osservatorio distrettuale è organo dell'Ordine degli avvocati di Torino.

Art. 2

Rapporti con l'Osservatorio nazionale e con gli Osservatori circondariali

Per le finalità di cui all'art. 1, l'Osservatorio distrettuale coordina il proprio lavoro, oltre che con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con l'Osservatorio nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e con gli osservatori circondariali degli altri Ordini del distretto.

Art. 3

Elaborazione di studi e di proposte

Anche in collaborazione con gli Osservatori circondariali del distretto, esso effettua ricerche, raccoglie dati, promuove studi, se del caso in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del Regolamento istitutivo dell'Osservatorio nazionale, formulando proposte e osservazioni.



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Art. 4

Organi dell'Osservatorio distrettuale

Sono organi dell'Osservatorio distrettuale il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ovvero un consigliere/una consigliera suo/sua delegato/a ed il Consiglio direttivo.

L'Osservatorio distrettuale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ovvero da un/una suo/sua consigliere/a delegato/a, che ne dirige le attività, ne è responsabile e presiede il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è costituito dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino o dal consigliere/dalla consigliera suo/sua delegato/a, nonché da due componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, da quest'ultimo nominati, nonché da un rappresentante per ciascuno degli ordini o degli osservatori circondariali, ove costituiti, del distretto.

Nella nomina dei componenti verrà rispettata la parità di genere.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ovvero del consigliere/della consigliera suo/sua delegato/a, formula gli indirizzi generali relativi all'attività dell'Osservatorio distrettuale e ne controlla l'esecuzione.

Art. 5

Rapporti con i Consigli giudiziari

L'Osservatorio distrettuale, di concerto con gli osservatori circondariali ove costituiti e con il referente distrettuale per il Consiglio giudiziario, coopera con gli avvocati componenti del Consiglio giudiziario del distretto al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti allo stato dell'amministrazione della giustizia nei rispettivi circondari.

Art. 6

Giustizia penale/ carceri

L'Osservatorio distrettuale raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce inoltre le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo.

Art. 7

Strutture di supporto

Per l'eventuale supporto amministrativo, l'Osservatorio distrettuale potrà avvalersi del personale dipendente dell'Ordine degli avvocati di Torino secondo le modalità con esso concordate.

L'eventuale ricorso a collaboratori esterni potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, e nei limiti di spesa deliberati dal consiglio medesimo.

Art. 8

Convenzioni con altri Enti e Istituti di ricerca

L'Osservatorio distrettuale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e nei limiti di spesa da esso deliberati.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data odierna.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino